

***Per una migliore efficienza del servizio giustizia:
Linee guida tra Corte di cassazione e Procura generale***

*Rita Sanlorenzo*¹

Di recente, grazie alla particolare disponibilità della Prima Presidente Margherita Cassano all'ascolto ed al confronto su temi organizzativi di comune interesse, ho avuto modo di esporre a Lei ed ai Presidenti titolari delle Sezioni civili, a nome del mio Ufficio, una serie di criticità che l'esperienza lavorativa aveva portato all'evidenza negli anni precedenti, a seguito della riforma del rito civile di legittimità del 2016, particolarmente acuitesi negli anni seguenti, in conseguenza dei successivi interventi riformatori, ed a cui meritava mettere mano.

A questa interlocuzione è seguita poi la redazione di Linee guida comuni per la trattazione dei processi presso le Sezioni civili, in cui hanno trovato risposta molte delle richieste avanzate dall'Ufficio di Procura.

La grande novità della riforma del 2016, costituita dalla introduzione di un rito cameralizzato regolato dall'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1, co.1, lett. e), del d.l. 31 agosto 2016 n. 168, conv. in l. n. 197 del 25 ottobre 2016) nel quale è prevista la facoltà del pubblico ministero di depositare le proprie memorie venti giorni prima della camera di consiglio, ha imposto alla Procura generale di farsi carico di una attività di spoglio dei fascicoli al fine di selezionare quelli relativamente ai quali risulta opportuna la formulazione di conclusioni scritte.

La sproporzione numerica tra i componenti delle Procura generale addetti al servizio civile (che si attesta intorno alle 15 unità) e l'ingente mole dei fascicoli destinati alle udienze in camera di consiglio (modalità di trattazione ormai da considerarsi ordinaria, a seguito dell'ulteriore riforma processuale operata nel 2022 con la cd. Legge Cartabia), rende inesigibile una sistematicità di intervento da parte del pubblico ministero, risultando per vero improbo lo stesso esame preliminare dei procedimenti di cui le udienze in camera di consiglio si compongono.

¹ Rita Sanlorenzo, avv. gen. Proc. gen. Corte cassazione.

Le richieste della Procura hanno allora riguardato una più coerente e omogenea modalità di fissazione da parte delle singole Sezioni dei procedimenti, nel rispetto dei canoni di legge, in particolare dandosi la preferenza per la trattazione in pubblica udienza – in cui la presenza del pubblico ministero è comunque obbligatoria - delle cause riguardanti materie sensibili, in particolare in tema di diritti della persona; la formazione di ruoli secondo il criterio della omogeneità delle materie oggetto delle controversie, in modo da favorire l'esame preliminare da parte del pubblico ministero portatore di una personale specializzazione nelle stesse; la istituzione di canali di comunicazione anche informali al fine di segnalare tempestivamente al pubblico ministro gli ambiti di più pressante necessità del suo intervento; questi almeno sono i punti più qualificanti delle novità organizzative rivolte alla miglior qualità di un contributo che l'Ufficio di Procura non intende far venir meno laddove è più richiesta la sua funzione “nell'interesse della legge” ed il suo ruolo di “organo di giustizia”.

E tale ruolo pare a chi scrive che possa e debba primariamente esplicitarsi in quella che è la sede processuale in cui pienamente si esplica il contraddittorio tra le parti, ossia la trattazione in pubblica udienza che tuttora, pur dopo i ripetuti interventi riformatori, resta la sede deputata per lo svolgimento della funzione nomofilattica affidata al Giudice di legittimità: in cui l'incisività dell'apporto del pubblico ministero si misura e si sostanzia nel contributo della requisitoria scritta, richiamata poi oralmente in sede di conclusioni avanti al Collegio ed alle Difese.

Certamente non può essere del tutto abbandonato il terreno del rito camerale: ormai, come evidenziato dalla Prima Presidente, è questo il terreno prioritario, quantomeno sul piano numerico, della trattazione delle cause civili, ma va altresì segnalato che, come indicano i dati dell'attività di massimazione, ad esso non sono estranei i casi in cui si affermano, ovvero si ribadiscono in caso di necessità, principi di diritto, ovvero si attua l'attività di nomofilachia.

Nei casi nei quali la soluzione della controversia richiede la formulazione di un originale principio giurisprudenziale, si è convenuto peraltro sulla necessità che il Collegio disponga la trattazione in pubblica udienza della controversia, al fine di consentire il pieno dispiegarsi del contraddittorio,

inteso come valore irrinunciabile ed essenziale per l'affermazione di una nomofilachia consapevole e autorevole.

La collaborazione si è estesa poi anche al nuovo terreno spiegatosi a seguito della digitalizzazione del processo civile, laddove il passaggio dei dati e delle informazioni dalla Corte alla Procura è condizione indispensabile per la effettiva partecipazione del pubblico ministero alla dialettica processuale.

E' stato così possibile introdurre modifiche nel sistema informatico tali da far pervenire alla Procura generale dati indispensabili per la tempestiva conoscenza dell'oggetto della controversia (per es. in tema di regolamenti di competenza e di giurisdizione, in cui restano obbligatorie le conclusioni del pubblico ministero), e dei motivi di ricorso, quantomeno come sintetizzati per l'inserimento nel sistema informatico.

Si tratta, all'evidenza, di risultati che si pongono nella scia della costante ricerca del dialogo e della collaborazione tra i due Uffici, individuati per opinione comune come gli strumenti di una migliore sinergia al fine di conseguire gli obiettivi di efficientamento del servizio pur nel rispetto del mantenimento di un adeguato livello di qualità del servizio.

Un dovere che anche la Procura generale sente come proprio, e rispetto al quale non vuole far venire meno il suo apporto.